



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 333.SMOP/2.1317/2020

Roma, 10² MAR. 2020

OGGETTO: decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante *Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*.

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
• Ufficio Affari Generali e Personale	
• Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione	
• Ufficio Ordine Pubblico	
• Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale	
• Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali	
• Segreteria tecnica-amministrativa per la gestione dei fondi europei e programmi operativi nazionali	
• Ufficio per lo sviluppo delle attività provvedimentali e istituzionali	
• Ufficio Relazioni Sindacali	
• Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive	
ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	<u>SEDE</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALL'AUTORITA' DI GESTIONE/RESPONSABILE DEI PROGRAMMI/FONDI EUROPEI	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI ED INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LADISPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E DI PERFEZIONAMENTO E DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
e, per conoscenza:	
ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA CON FUNZIONI VICARIE	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PREPOSTO ALL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA-DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	<u>ROMA</u>
AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

Sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020 - serie generale - è stato pubblicato il decreto legislativo in oggetto indicato che porta a compimento, nel rispetto del principio di sostanziale equiordinazione, il complesso e articolato processo di riforma dell'assetto ordinamentale del personale delle Forze di polizia. Il provvedimento è in vigore dallo scorso 20 febbraio.

Si tratta, come noto, del secondo provvedimento correttivo al riordino dei ruoli e delle carriere che conclude un imponente processo riformatore nato con la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, che, all'articolo 8, comma 1, lettera a), ha dettato, tra l'altro, i principi e i criteri direttivi relativi al “riordino” delle Forze di polizia, alla razionalizzazione e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

al potenziamento delle rispettive funzioni con l'obiettivo di assicurare una migliore funzionalità delle stesse sul territorio.

Tali principi sono stati attuati con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che ha ridisegnato le diverse funzioni delle Forze di polizia, con l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e la conseguente riduzione delle Forze di polizia individuate dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di rafforzarne l'efficacia dell'azione, evitando sovrapposizioni di competenze, in un'ottica di maggiore funzionalità dei servizi istituzionali e della capacità di risposta alle richieste di sicurezza dei cittadini, anche attraverso la revisione delle specialità e dei presidi di polizia.

In conseguenza del "riordino" delle funzioni di polizia, si è poi provveduto, con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al riordino dei ruoli e delle carriere del personale chiamato ad espletare le suddette funzioni, quale necessario completamento dell'unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione delle Forze di polizia, oggi profondamente rinnovate e capaci di conseguire livelli sempre più elevati di efficienza. Tale provvedimento normativo è stato integrato attraverso un primo provvedimento correttivo adottato con il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126.

Il "riordino" ha inciso profondamente sull'assetto dei ruoli e delle carriere del personale della Polizia di Stato, interessando tutti gli operatori - dalle qualifiche iniziali dei ruoli di base a quelle apicali delle carriere dei funzionari - nell'ambito di un innovativo progetto che ha coinvolto tutte le componenti dell'Amministrazione; esso rappresenta uno dei tasselli del più grande mosaico del progetto di riforma, che si concluderà con l'adozione dei provvedimenti relativi alla riorganizzazione degli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 25 del 31 gennaio 2020 è stato pubblicato il d.P.R. 5 dicembre 2019, n. 171 concernente il "*Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante: «Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6, della legge 31 marzo 2000, n. 78»*").

Gli interventi apprestati hanno coniugato le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione con le legittime aspettative di valorizzazione e progressione in carriera del personale, cui è stata garantita una generale accelerazione della carriera, con particolare attenzione alle qualifiche apicali di ciascun ruolo e con l'aggiunta di mirati interventi sul trattamento economico e sul regime fiscale.

In tal modo, grazie ad accurate procedure selettive semplificate è consentito al personale dei diversi ruoli di accedere alle qualifiche superiori per assumere gli incarichi e le responsabilità necessarie per assicurare il miglior espletamento dei delicati compiti istituzionalmente assegnati alla Polizia di Stato a presidio della sicurezza dei cittadini.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Al fine di facilitare la diffusione e la conoscenza delle disposizioni contenute nel nuovo decreto legislativo “correttivo”, si illustrano, di seguito, le **principali novità** introdotte con tecnica novellistica per la Polizia di Stato. Per una maggiore agilità di consultazione, per ogni intervento, viene indicato il riferimento normativo al testo giuridico modificato dal decreto legislativo n. 172 del 2019.

RUOLO DEGLI AGENTI E ASSISTENTI

- ✓ Un'importante novità vede coinvolto il personale con qualifica di assistente capo che, per il settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, potrà accedere, a domanda, alla qualifica di vice sovrintendente, mediante scrutinio per merito comparativo (in luogo del previgente meccanismo concorsuale per titoli), già a decorrere dal 1° gennaio 2019 (con riferimento ai posti disponibili al 31 dicembre 2018), anziché dall'anno 2024 come inizialmente previsto dal “riordino”. Resta confermato che il trenta per cento dei posti disponibili è riservato al concorso interno, per titoli ed esame, cui può partecipare il personale del ruolo degli agenti e assistenti con almeno quattro anni di effettivo servizio (articolo 2, comma 1, lettera a-bis del d. lgs. n. 95/2017);
- ✓ aumento della dotazione organica, a decorrere dal 1° gennaio 2020, in misura di 1.600 unità (tabella A, allegata al d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335).

MISURE COMUNI RUOLI AGENTI E ASSISTENTI “ORDINARI” E TECNICI

- ✓ Incremento di 270 euro lordi annui, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'assegno funzionale per il personale del ruolo agenti e assistenti con 17 anni di servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la misura è ulteriormente incrementata di 30 euro annui (articolo 45, comma 30-bis, del d. lgs. n. 95/2017);
- ✓ riduzione di 3 anni (da 8 a 5) del tempo di permanenza nella qualifica di assistente capo per il conseguimento della denominazione di “coordinatore”, con l'attribuzione di un assegno lordo *una tantum*, di importo pari a 315 euro, in favore del personale delle qualifiche apicali in servizio al 31 dicembre 2019, che non ha beneficiato di riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione o nel conseguimento della denominazione di “coordinatore” per effetto delle disposizioni del decreto correttivo in argomento (articolo 24-ter, comma 3, del d.P.R. n. 335/82, articolo 4, comma 4-bis del d.P.R. n. 337/82 e articolo 41, comma 1, del d. lgs. n. 95/2017).

RUOLO DEI SOVRINTENDENTI

- ✓ Aumento, nella fase transitoria 2020-2023, di 4.000 posizioni soprannumerarie, riassorbili (articolo 2, comma 1, lettera a-ter, del d. lgs. n. 95/2017 e tabella A, allegata al d.P.R. n. 335/1982).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

MISURE COMUNI RUOLI SOVRINTENDENTI "ORDINARI" E TECNICI

- ✓ Attribuzione di un assegno lordo *una tantum*, di importo pari a 400 euro, ai sovrintendenti capo/sovrintendenti capo tecnici in servizio al 31 dicembre 2016 che hanno maturato, entro il 30 settembre 2017, un'anzianità di qualifica non inferiore a 4 anni e inferiore a 8 anni (articolo 45, comma 3-bis del d. lgs. n. 95/2017);
- ✓ attribuzione di un assegno lordo *una tantum*, di importo pari a 1.450 euro, ai sovrintendenti capo/sovrintendenti capo tecnici che, in servizio al 31 dicembre 2016, maturavano un'anzianità nella qualifica pari ad almeno 10 anni entro il 30 settembre 2017, al netto, naturalmente, di quanto eventualmente già percepito dagli stessi sovrintendenti capo/sovrintendenti capo tecnici con almeno 8 anni di anzianità nella qualifica (1.200 euro) (articolo 45, comma 3, e Tabella F del d. lgs. n. 95/2017);
- ✓ rideterminazione dei tempi di permanenza nelle diverse qualifiche per la progressione in carriera nel ruolo dei sovrintendenti/sovrintendenti tecnici. Al riguardo si precisa che è stata prevista la riduzione di 1 anno (da 5 a 4) per la promozione dalla qualifica di vice sovrintendente/vice sovrintendente tecnico a quella di sovrintendente/sovrintendente tecnico e di 2 anni (da 8 a 6) per il conseguimento della denominazione di "coordinatore", con attribuzione di un assegno lordo *una tantum*, di importo pari a 430 euro, per i sovrintendenti capo coordinatori/ sovrintendenti capo coordinatori tecnici, in servizio al 31 dicembre 2019, che non hanno beneficiato di riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione o nel conseguimento della denominazione (articoli 24-sexies, comma 1, e 24-ter, comma 3, del d.P.R. n. 335/82, articoli 20-sexies, comma 1, e 20-ter, comma 3, del d.P.R. n. 337/82, e articolo 41, comma 1, del d. lgs. n. 95/2017);
- ✓ rivalutazione dell'assegno *ad personam*, a decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al suo riassorbimento, agli assistenti capo/assistenti capo tecnici promossi vice sovrintendenti/vice sovrintendenti tecnici tra il 2013 e il 1° ottobre 2017 al fine di sanare una sperequazione retributiva rispetto ai pari qualifica, con le medesime anzianità, che hanno invece conseguito la qualifica superiore in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017 che ha introdotto la denominazione di "coordinatore" e modificato la scala parametrica stipendiale (articolo 45, comma 6-bis, del d. lgs. n. 95/2017);
- ✓ ulteriore specificazione della natura delle mansioni svolte dal personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti/sovrintendenti tecnici, mediante il riconoscimento di mansioni che, seppur sempre esecutive, risultano ora qualificate e complesse, al fine di valorizzarne la professionalità in relazione alla effettiva valenza dei compiti svolti (articolo 24-ter, comma 2, del d.P.R. n. 335/82 e articolo 20-ter, comma 1, del d.P.R. n. 337/82);
- ✓ riconoscimento della possibilità, per il personale promosso vice sovrintendente/vice sovrintendente tecnico per merito straordinario, di partecipare, sebbene già in possesso della stessa qualifica, ai concorsi interni e agli scrutini per vice sovrintendente/vice sovrintendente tecnico al fine di garantire una decorrenza più favorevole della qualifica,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

con conseguente ricostruzione di carriera, rispetto a quella acquisita con la promozione per merito straordinario (articolo 24-quater, comma 2-bis, del d.P.R. n. 335/82 e articolo 20-quater, comma 2-bis, del d.P.R. n. 337/82);

- ✓ facoltà di rinuncia della nuova qualifica di vice sovrintendente/vice sovrintendente tecnico, entro 7 giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione. È prevista, inoltre, la possibilità di devolvere i posti rimasti scoperti nel concorso per titoli ed esami in favore degli idonei alla procedura di selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo. Analogamente, è prevista la devoluzione, in favore degli idonei del concorso interno, dei posti non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale del personale che ha superato lo scrutinio per merito comparativo (articolo 24-quater, commi 7-bis e 7-ter, del d.P.R. n. 335/82 e articolo 20-quater, commi 7-bis e 7-ter, del d.P.R. n. 337/82).

RUOLO DEGLI ISPETTORI

- ✓ Previsione che, dell'importante carenza organica nel ruolo degli ispettori rilevata al 41 dicembre 2016, la metà riservata ai concorsi interni della fase transitoria 2017-2023, già in parte coperta con i concorsi banditi nel 2017 e nel 2018, sia esaurita già con i prossimi due dei cinque concorsi ancora da compiere, al fine di accelerare il passaggio di ruolo di un rilevante numero di unità (articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del d. lgs. n. 95/2017);
- ✓ previsione, nella fase transitoria, che in caso di mancata immissione in ruolo, in ciascuna annualità, del previsto numero di vice ispettori di singole procedure concorsuali, s'intendono corrispondentemente ampliati i posti disponibili per i candidati risultati idonei nell'ambito della procedura concorsuale relativa alla stessa annualità giunta per ultima a conclusione, con conseguente avvio a corso e conseguente decorrenza giuridica ed economica (articolo 2, comma 1, lettera c-quinquies), del d. lgs. n. 95/2017);
- ✓ previsione, nella fase transitoria, di un concorso straordinario per titoli, da bandire entro l'anno 2020, per 1.000 posti, per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario con decorrenza al 1° gennaio 2021, riservato al personale in possesso della qualifica di ispettore superiore alla data del bando che indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la qualifica di ispettore capo. I vincitori del concorso sono ammessi alla procedura per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore" con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027 (articolo 2, comma 1, lettera r-quater) del d. lgs. n. 95/2017);
- ✓ previsione di due concorsi straordinari per titoli ed esami, per 1.200 posti ciascuno, da bandire negli anni 2026 e 2027, per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore (articolo 2, comma 1, lettera r-bis) del d. lgs. n. 95/2017);
- ✓ possibilità, per il personale in possesso della laurea triennale in scienze dell'investigazione, conseguita in base a convenzione stipulata dall'Amministrazione, di accedere allo scrutinio per ispettore superiore e, nella fase transitoria, anche al concorso per vice commissario



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

della carriera dei funzionari di Polizia, in deroga alla previsione del possesso di laurea triennale o di laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico (articolo 2, comma 1, lettere u) ed r-ter) del d. lgs. n. 95/2017).

RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI

- ✓ Istituzione del nuovo settore della “sicurezza cibernetica” (articolo 1, comma 3, del d.P.R. n. 337/82);
- ✓ aumento di 600 unità della dotazione organica del ruolo con contestuale riduzione di quella del ruolo “ordinario” degli ispettori (tabelle A, allegate al d.P.R. n. 337/82 e al d.P.R. n. 335/82);
- ✓ possibilità, per i vincitori del concorso pubblico per vice ispettore tecnico, di frequentare durante il corso di formazione, ai fini del conseguimento dei crediti formativi per l’acquisizione delle specifiche lauree “triennali” inerenti ai diversi profili professionali, le lezioni e sostenere gli esami direttamente presso le varie Università appositamente individuate, eventualmente con modalità non residenziali (fermi restando il vitto e l’alloggio a carico dell’Amministrazione) (articolo 25-bis, comma 8, del d.P.R. n. 337/82);
- ✓ modifica del *nomen* della qualifica di “orchestrante-primario livello” in “orchestrante-sostituto commissario tecnico” (articolo 15-quinquies, comma 1, e tabella G) del d.P.R. n. 240/87);
- ✓ introduzione del limite di età di 40 anni per la partecipazione al concorso pubblico per orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato (articolo 14, comma 1, del d.P.R. n. 240/87).

MISURE COMUNI AI RUOLI DEGLI ISPETTORI “ORDINARI” E TECNICI

- ✓ Riduzione, a regime, di 1 anno (da 7 a 6) della permanenza nella qualifica di ispettore/ispettore tecnico per la partecipazione allo scrutinio per la promozione a ispettore capo/ispettore capo tecnico (anche per gli orchestrali) (articolo 31, comma 1, del d.P.R. n. 335/82, articolo 31, comma 1, del d.P.R. n. 337/82 e tabella G) allegata al d.P.R. n. 240/87);
- ✓ riduzione, a regime, di 1 anno (da 9 a 8) del tempo di permanenza nella qualifica di ispettore capo/ispettore capo tecnico per la partecipazione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore/ispettore superiore tecnico (anche per orchestrali) (articolo 31-bis, comma 1, del d.P.R. n. 335/82, articolo 31-bis, comma 1, del d.P.R. n. 337/82 e tabella G) allegata al d.P.R. n. 240/87);
- ✓ attribuzione di un assegno lordo *una tantum*, di importo pari a 540 euro, ai sostituti commissari coordinatori/sostituti commissari coordinatori tecnici, in servizio al 31 dicembre 2019, che non hanno beneficiato di riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione o nel conseguimento della denominazione per effetto delle disposizioni del decreto correttivo (articolo 41, comma 1, del d. lgs. n. 95/2017).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

MISURE COMUNI AI RUOLI DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI, SOVRINTENDENTI E ISPETTORI "ORDINARI" E TECNICI

- ✓ Attribuzione di un assegno lordo *una tantum* in favore del personale promosso alla qualifica apicale del ruolo di appartenenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre che non ha usufruito o ne ha usufruito in misura trascurabile degli automatismi di carriera previsti dal decreto legislativo n. 95 del 2017 (articolo 45, comma 3, del d. lgs. n. 95/2017);
- ✓ anticipazione dell'accesso alla qualifica o denominazione successiva per il personale in servizio che non ha beneficiato delle riduzioni di anzianità (introdotte dal secondo "correttivo") per la progressione in carriera nel ruolo di appartenenza. A tal fine, a questo personale viene riconosciuto utile un periodo corrispondente a quello non fruito secondo le nuove (minori) permanenze (articolo 2, comma 1-*quater*, del d. lgs. n. 95/2017).

CARRIERE E RUOLI DIRETTIVI DEI FUNZIONARI

- ✓ Recupero di 30 posizioni da primo dirigente nella carriera dei funzionari di Polizia (tabella A) allegata al d.P.R. n. 335/82);
- ✓ incremento di una posizione della dotazione organica dei dirigenti generali tecnici e di una posizione della dotazione organica dei dirigenti superiori tecnici (tabella A) allegata al d.P.R. n. 337/82);
- ✓ messa a regime del "doppio scrutinio", nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, per le promozioni alle qualifiche dirigenziali, già previsto solo per l'anno 2019 dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55 (articoli 6, 7, 9, 33, 34, 36, 48, 49 e 51 del d. lgs. n. 334/2000);
- ✓ eliminazione dei termini "ad esaurimento" dalla denominazione dei ruoli direttivo ad esaurimento e direttivo tecnico ad esaurimento con la precisazione, però, che i predetti ruoli si esauriscono al momento della cessazione dal servizio dei rispettivi funzionari direttivi (articolo 3, comma 15-*bis*, del d. lgs. n. 95/2017);
- ✓ riduzione di 2 anni (da 6 a 4) del tempo di permanenza nella qualifica di commissario tecnico per l'accesso alla qualifica di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico, con scrutinio per merito assoluto (articolo 2, comma 1, lettera nn), del d. lgs. n. 95/2017);
- ✓ estensione ai funzionari del ruolo direttivo tecnico, nella fase transitoria, della possibilità di partecipare ai concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici e alla carriera dei medici e medici veterinari senza limiti di età (articolo 2, comma 1, lettera mmm-*bis*, del d. lgs. n. 95/2017);
- ✓ eliminazione di ogni limite di età, per il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, fino all'anno 2026, per partecipare ai concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari (articolo 2, comma 1, lettera mmm-*bis*, del d. lgs. n. 95/2017);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- ✓ estensione, nelle *more* dell'avvio dell'autonoma area negoziale, ai funzionari con qualifica dirigenziale degli istituti normativi contrattuali di cui al d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 relativi ai permessi brevi (articolo 7), al congedo parentale (articolo 8), al congedo ordinario (articolo 9), all'orario di lavoro (articolo 10), al trattamento di missione (articolo 11), alla tutela legale (articolo 12), all'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità (articolo 13) (articolo 45, comma 30, lettera d-bis), del d. lgs. n. 95/2017);
- ✓ estensione ai vice questori aggiunti e ai vice questori, e qualifiche equiparate, della disciplina del transito nelle altre Amministrazioni pubbliche, ai sensi del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, qualora gli stessi abbiano perso, in modo assoluto, l'idoneità al servizio di polizia con il loro inquadramento nella posizione apicale della terza area funzionale prevista dalla contrattazione collettiva di comparto mantenendo, a titolo di assegno riassorbibile, la differenza tra il trattamento economico fisso e continuativo in godimento al momento della domanda e quello spettante all'atto del transito. I funzionari che hanno conseguito l'inidoneità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 20 febbraio 2020 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 172 del 2019) possono presentare istanza entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla cennata data di entrata in vigore (articolo 45, comma 17-bis), del d. lgs. n. 95/2017);
- ✓ riduzione di 1 anno del tempo di permanenza nella qualifica di medico principale per il conseguimento della qualifica di medico capo atteso che per tali funzionari è richiesto, ai fini dell'accesso nella carriera, il possesso del titolo di specializzazione e, quindi, limiti massimi di età più elevati per l'accesso alla carriera rispetto a quelli previsti per le carriere dei funzionari di Polizia e dei funzionari tecnici di Polizia (articolo 48, comma 1, del d. lgs. n. 334/2000). Contestualmente sono state introdotte misure idonee ad evitare "scavalcamenti" in danno di funzionari di pari qualifica immessi in ruolo precedentemente (13° corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato) (articolo 2, comma 1, qq-bis), del d. lgs. n. 95/2017);
- ✓ previsione, in via transitoria, della possibilità di partecipare allo scrutinio per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente tecnico e primo dirigente medico anche per i funzionari delle rispettive carriere che hanno avuto già accesso, almeno una volta, allo stesso scrutinio prima dell'entrata in vigore del "riordino", anche se con anzianità inferiore, per l'accesso allo scrutinio, rispetto a quella prevista dalle nuove disposizioni (articolo 2, comma 1, lettere III-bis), del d. lgs. n. 95/2017).

ALTRE MISURE DI CARATTERE ORDINAMENTALE

- ✓ Riserva della titolarità della potestà disciplinare, negli uffici a composizione interforze, nei riguardi del personale della Polizia di Stato, ai soli funzionari della Polizia di Stato. In particolare, viene chiarito che le sanzioni disciplinari del richiamo scritto, della pena pecuniaria e della deplorazione sono inflitte al citato personale dal capo dell'ufficio o dal comandante dal reparto, se appartenente alla Polizia di Stato, ovvero qualora il funzionario



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

titolare della potestà disciplinare non appartenga ai ruoli della Polizia di Stato, dal dirigente della Polizia di Stato gerarchicamente più elevato tra quelli in forza all'ufficio o reparto o, in mancanza, all'articolazione centrale sovraordinata (articoli 3 e 4 del d.P.R. n. 737/81);

- ✓ rimodulazione delle cause di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai vari ruoli e alle varie carriere della Polizia di Stato prevedendo che ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi (articoli 6, comma 2 e 27-bis, comma 4, del d.P.R. n. 335/82, articoli 5, comma 2-bis, e 25-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 337/82, articoli 3, comma 5, 31, comma 5, e 46, comma 5, del d. lgs. n. 334/2000);
- ✓ previsione della possibilità di continuare ad impiegare, nel ruolo di appartenenza, a domanda o d'ufficio, il personale che espleta funzioni di polizia che ha riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio in servizi compatibili con la ridotta capacità lavorativa (articolo 2 del d.P.R. n. 339/82);
- ✓ modifica delle riserve fissate per il concorso per vice commissario, con passaggio da 80% - 20% a 60% - 40%, rispettivamente, per il personale del ruolo degli ispettori e per il personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli agenti e assistenti (lasciando, comunque, inalterata la percentuale della riserva prevista per i sostituti commissari) (articolo 5-bis, comma 1, del d. lgs. n. 334/2000);
- ✓ previsione della possibilità di commutare in aspettativa senza assegni, non utile ad alcun altro effetto, i giorni di assenza dal servizio indebitamente fruiti dal dipendente che non intenda o non possa, entro il termine indicato dall'Amministrazione, chiederne l'imputazione ad un corrispondente periodo di congedo ordinario. L'aspettativa senza assegni è utile ad ogni altro effetto in assenza di colpa del dipendente (articolo 3, comma 15-ter, del d. lgs. n. 95/2017);
- ✓ previsione della necessità di possedere integralmente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti, non rilevando l'eventuale acquisizione degli stessi in un momento successivo. Analogamente è stato espressamente sancito che i titoli oggetto di valutazione per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, mediante concorso pubblico o interno, devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso. L'eventuale acquisizione dei titoli, ancorché aventi efficacia



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

retroattiva, in un momento successivo non rileva ai fini del concorso (articolo 3, comma 7-bis, del d. lgs. n. 95/2017);

- ✓ rimborso da parte dell'Amministrazione delle spese sostenute dal personale a titolo di tassa di iscrizione ad un albo o a un elenco professionale ai fini dello svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni, in via esclusiva, nell'ambito della Polizia di Stato (articolo 45, comma 30-quinquies, del d. lgs. n. 95/2017);
- ✓ equiparazione degli Uffici sanitari provinciali diretti da un primo dirigente medico alle infermerie presidiarie di cui al codice dell'ordinamento militare ai fini del riconoscimento dell'infortunio in servizio (articolo 44, comma 1, lettera f-bis, del d. lgs. n. 334/2000);
- ✓ applicazione al personale della Polizia di Stato delle disposizioni di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di assegnazione temporanea per assistenza a figli minori fino a tre anni di età, nella sola ipotesi di istanza di assegnazione presso uffici della Polizia di Stato. Il diniego è consentito per motivate esigenze organizzative e di servizio (articolo 45, comma 31-bis, del d. lgs. n. 95/2017);
- ✓ specifica tutela per le candidate in stato di gravidanza che non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, e, se previsto, all'accertamento dell'efficienza fisica (articolo 3, comma 7-quater, del d. lgs. n. 95/2017);
- ✓ possibilità di ripetere i corsi di formazione, in caso di superamento dei limiti massimi di assenza, anche nell'ipotesi di sottoposizione a "terapie salvavita" o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio (articoli 6-ter, comma 1 lettera d), 24-quinquies, comma 1, lettera c), e 27-quater, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 335/82, articoli 5-bis, comma 1, lettera d), 20-quinquies, comma 1, lettera c) e 25-quater, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 337/82, articoli 5, commi 1 e 2, 6, comma 3, 33, comma 2, e 48, comma 2, del d. lgs. n. 334/2000);
- ✓ espressa previsione, tra le cause di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, del possesso di alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato (articolo 3, comma 7-quinquies, del d. lgs. n. 95/2017);
- ✓ previsione di distintivi d'onore per i mutilati e i feriti in servizio le cui caratteristiche, il procedimento di attribuzione e le modalità mediante le quali il personale della Polizia di Stato potrà fregiarsi dei citati distintivi saranno stabilite con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza (articolo 3-bis del d. lgs. n. 95/2017);
- ✓ possibilità di articolare, sia per le procedure scrutinali o concorsuali interne, sia per i concorsi pubblici, nel caso di limitata ricettività degli istituti di istruzione, i relativi corsi di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

formazione in più cicli. Ai vincitori dei concorsi interni viene riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo (articolo 3, comma 13-bis del d. lgs. n. 95/2017). Ai vincitori dei concorsi pubblici viene riconosciuta la stessa decorrenza giuridica dei frequentatori del primo ciclo, mentre la decorrenza economica dal giorno della effettiva immissione in servizio (articolo 3, comma 13-ter del d. lgs. n. 95/2017);

- ✓ possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per i conduttori di unità cinofile che ne fanno richiesta, di ottenere la cessione gratuita di cani della Polizia di Stato riformati, perché non più idonei a continuare il servizio, con spese per assistenza veterinaria a carico dell'Amministrazione entro il limite annuale di 1.200 euro (articolo 45, comma 31-quater del d. lgs. n. 95/2017).

ALTRE MISURE DI CARATTERE ECONOMICO

- ✓ Previsione della possibilità di rimodulare il limite del reddito (attualmente di 28.000 euro) utile ai fini della defiscalizzazione del trattamento economico accessorio del personale del Comparto Sicurezza e Difesa, in ragione di eventuali incrementi connessi a disposizioni normative a carattere generale (articolo 45, comma 2, del d. lgs. n. 95/2017);
- ✓ integrazione dei limiti complessivi di spesa per il riconoscimento del beneficio della defiscalizzazione per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa, come da sotto riportata tabella (articolo 45, comma 2, del d. lgs. n. 95/2017):

INTEGRAZIONE FONDO PER LA DEFISCALIZZAZIONE	
<i>Anni</i>	<i>Incrementi</i>
2019	48.050
2020	7.363.890
2021	10.570.558
2022	5.830.062
a decorrere dal 2023	17.250.000

- ✓ incremento del Fondo destinato alle qualifiche di vice questore aggiunto e vice questore (e qualifiche equiparate) di cui all'articolo 45, comma 11, del d. lgs. n. 95/2017, a decorrere dall'anno 2025, per euro 294.815,00 annui (articolo 45, comma 11-bis, del d. lgs. n. 95/2017);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- ✓ incremento, per il personale della Polizia di Stato, del Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, nella misura indicata nella sotto riportata tabella (articolo 45, comma 30-ter, del d. lgs. n. 95/2017).

INTEGRAZIONE FONDO EFFICIENZA SERVIZI ISTITUZIONALI	
2023	1.746.437,400
2024	689.335,910
2025	4.709.197,710
2026	7.116.912,470
2027	1.902.837,440
2028	2.619.270,680
<i>a decorrere dal 2029</i>	5.998.743,630

Al fine di agevolare la consultazione del provvedimento in argomento si allega un testo a fronte recante la normativa vigente e quella novellata, elaborato per una più immediata lettura.

Nel confidare nella consueta collaborazione, le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione a tutto il personale dipendente della presente circolare che sarà disponibile sul sito <https://doppiavela.poliziadistato.it> e sul sito della rete internet: <https://dv.poliziadistato.it>. nella sezione dedicata al riordino delle carriere.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli